



SENATO DELLA REPUBBLICA 2^A COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

in sede di Ufficio di Presidenza

CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

Atto del Governo n. 53

Dott. Andrea Foschi – commercialista, ordine di Parma

Consigliere delegato area della crisi di azienda del Consiglio Nazionale

Dott. Riccardo Ranalli – commercialista, ordine di Torino

Coordinatore del gruppo di lavoro sulle Codice della Crisi

Altri componenti

Sandro Santi – co delegato CNDCEC commercialista, ordine di Firenze

Ester Castagnoli - commercialista, ordine di Forlì

Claudio Ceradini - commercialista, ordine di Verona

Alessandro Danovi - commercialista, ordine di Milano

Vincenzo Di Paolo - commercialista, ordine di Torre Annunziata

Luigi Fabozzi - commercialista, ordine di Caserta

Paolo Rinaldi - commercialista, ordine di Modena

Patrizia Riva - commercialista, ordine di Monza

Ermanno Sgaravato - commercialista, ordine di Verona

ESPERTI AREA LEGALE

Sido Bonfatti - professore, avvocato in Modena

Paola Rossi - professore, avvocato in Roma, collaboratore Fondazione Commercialisti

AUDIZIONE ATTI DEL GOVERNO N. 53 (Codice della Crisi d'Impresa)

La valutazione tecnica sulle misure di allerta è sostanzialmente favorevole.

In particolare sono positivamente apprezzati:

- a. il coinvolgimento del CNDCEC per l'individuazione degli indici di allerta che, congiuntamente alla *vacatio legis* di 18 mesi, consentirà alle imprese di verificare se esse abbiano allo stato già violato gli indici permettendo loro di arrivare davanti all'Organismo di composizione della crisi (OCRI) avendo raccolto le informazioni (indebitamento in essere, flussi al servizio del debito che sono in grado di generare, piano d'impresa sottostante) necessarie per rendere proficuo il suo intervento;
- b. Il fatto che uno dei membri del collegio nominato dall'OCRI sia designato avendo sentito il debitore. Il che consente a quest'ultimo di percepire l'OCRI come un alleato e non come una entità avversa;
- c. l'attenzione ad evitare che un falso segnale positivo (e cioè un indice allertato per errore) travolga una impresa che in crisi non è, trascinandola in una spirale che evolverebbe verso la crisi (la riservatezza dell'intervento dell'OCRI, per quanto sottolineata dalla norma, non può essere in effetti garantita nel momento in cui intervengono le interlocuzioni con i creditori). A tal riguardo, per evitare l'innescarsi del procedimento in caso di falsi positivi la norma prevede, molto opportunamente, l'archiviazione della segnalazione da parte dell'OCRI ove accerti l'assenza di uno stato di crisi;
- d. il riconoscimento della facoltà dell'impresa di sostituire *ex ante* indici individuati dal CNDCEC se ritenuti non inattendibili, a condizione che l'idoneità percettiva dei nuovi sia attestata da un professionista indipendente e ne sia data informativa nella nota integrativa al bilancio.

Ciò premesso, con la finalità di evitare pregiudizi gravi al sistema delle imprese, si ravvisa l'esigenza di tre modifiche, le prime due di estrema rilevanza, tenuto conto del fatto che il CNDCEC deve elaborare quanto prima gli indici di cui al secondo comma dell'art. 13 per dare modo alle imprese di attrezzarsi con la necessaria tempestività.

1. **AGGIUNTA** - L'art. 13, nel precisare le finalità degli indicatori di crisi, prevede che: "*Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, ... rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso ...*". La locuzione è infelice e rischia di costituire un momento di confusione allorquando, in presenza di "falsi positivi", gli OCRI dovessero valutare la presenza di uno stato di crisi ai fini dell'archiviazione della segnalazione. Stando al tenore letterale, infatti, gli indicatori di crisi si dovrebbero attivare in presenza di situazioni di sostenibilità del debito per almeno sei mesi e della continuità aziendale per l'esercizio in corso. Dovrebbe invece

assumere rilevanza ai fini degli indicatori una situazione di non sostenibilità del debito o di assenza della continuità aziendale e non viceversa. La modifica consentirebbe di assicurare una clausola di salvaguardia atta ad individuare, a tutela delle imprese in presenza di falsi positivi, un preciso discrimine tra situazioni di crisi in cui deve essere attivato l'OCRI e situazioni in cui la gestione della crisi può avere luogo ancora internamente, essendo comunque salva la facoltà del debitore (sancita dal secondo comma dell'art. 12) di ricorrervi anche prima dell'attivazione dell'allerta.

Si propone pertanto la seguente modifica: *“Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, ... rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della non sostenibilità dei debiti **per almeno i sei mesi successivi** e della mancanza di prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso ...”*

2. Il ministero ha ritenuto opportuno richiedere a Cerved l'individuazione di alcuni indicatori significativi da indicare nel primo comma. Cerved ha condotto la disamina cercando di ampliare quanto più possibile l'universo di osservazione e, a tal fine, lo ha esteso alle imprese il cui bilancio è redatto in forma semplificata. Le informazioni che possono essere tratte da tali bilanci sono assai contenute ed insufficienti per calcolare indici specifici. Cerved ha pertanto dovuto limitare i propri test ad indici molto grezzi e ciò a scapito sia della capacità predittiva e sia della chiara percezione del nesso esistente tra l'indice utilizzato e il possibile stato di crisi. In difetto sarebbe assai arduo per l'OCRI disporre l'archiviazione nel caso di falsi positivi. E' stata condotta una verifica della capacità predittiva degli indici in questione svolgendola su un universo di 800.000 bilanci completi dei settori industria e commercio. I risultati danno evidenza di elevati falsi positivi, ma anche di una scarsa capacità discriminativa in relazione al successivo default degli indicatori proposti. In questa prima fase di attuazione delle misure di allerta, appare fondamentale che i falsi positivi vengano quanto più possibile limitati, non solo per evitare di trascinare imprese che in crisi non sono davanti all'OCRI cagionandone la crisi che rischia di trascinare con sé altre imprese, ma anche per evitare incidenti di percorso che minerebbero la credibilità dello strumento.

In ragione di ciò, si propone alternativamente

- la **soppressione della frase** *“Sono indicatori significativi, a questi fini, il rapporto tra flusso di cassa e attivo, tra patrimonio netto e passivo, tra oneri finanziari e ricavi”*
- **o, quanto meno**, la sua sostituzione con altra, da introdurre al **secondo comma**, del seguente tenore: *“Sono indici significativi, a questi fini, quelli che confrontano l'**indebitamento finanziario con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e i mezzi propri con i mezzi terzi**”*.

Le modifiche suggerite consentirebbero di meglio cogliere la razionalità della significatività predittiva a tutto vantaggio dell'autodiagnosi da parte dell'impresa e dell'eventuale vaglio critico dell'OCRI sull'effettiva presenza della crisi.

3. Sia dalla indagine condotta da Cerved, sia da quella condotta dal CNDCEC, emerge che la maggiore incidenza delle imprese con indici anomali si ha nelle imprese più piccole (sotto i 5-10 milioni di euro di fatturato). Il CNDCEC, consapevole della maggiore precarietà del sistema delle piccole imprese aveva suggerito gradualità nell'attivazione delle misure di allerta nelle piccole imprese anche al fine di consentire al sistema una maggiore confidenza nell'impiego dello strumento (che necessita un cambio culturale importante sia presso le imprese sia presso i professionisti che andranno a comporre gli OCRI). Non si è ritenuto di cogliere lo strumento, anche, si immagina, per motivazioni d'ordine sistematico. Peraltro il CNDCEC potrebbe adottare, se gli fosse consentito, soglie degli indici differenziate al fine di evitare un eccessivo numero di casi nella fase di prima applicazione, pur senza svuotare di valenza lo strumento dell'allerta che ritiene fondamentale per un approccio efficace della crisi d'impresa. A tal fine sarebbe peraltro necessario che al secondo comma dell'art. 13, al termine del secondo periodo, fossero aggiunte le parole in appresso riportate in grassetto: ***"Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili elabora indici specifici con riferimento alle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, alle PMI innovative di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dall , alle società in liquidazione, alle imprese costituite da meno di due anni, alle piccole imprese individuate in conformità alla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE recepita con il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005"***. Si tratta delle imprese con meno di 50 occupati e con un fatturato non superiore a 10 milioni di euro.